



CORTE DI APPELLO DI LECCE

prima sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione

dr.Riccardo Mele presidente est.

dr.Maurizio Petrelli consigliere

dr.Carolina Elia consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 594 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021

TRA

Parte_1 , nata a MIGGIANO (LE) il 01/03/1965, (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI GRECO

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO TOMMASO DE MAURO

APPELLATA

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 , in ossequio all'art.43 dello statuto di *Controparte_2* (di seguito cooperativa), chiese al collegio arbitrale formato ai sensi dell'art.44 dello statuto cit. di accertare la illegittimità della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della cooperativa in data 4 maggio 2020 con la quale era stata esclusa dalla società, cancellata dal libro dei soci, le era stato intimato il licenzia-

mento. Chiese altresì di essere reintegrata nella compagine sociale e nel rapporto di lavoro a far data dalla esclusione, con diritto a vedersi riconosciute, a titolo di indennizzo, le retribuzioni non percepite dalla data di esclusione al reintegro. A sostegno della domanda la **Pt_1** dedusse:

1. che gli addebiti che le erano stati mossi riguardavano condotte poste in essere come presidente della cooperativa e non avrebbero perciò potuto giustificare l'esclusione dalla qualità di socio;
2. che sebbene fosse legittimata ad informare il ministero di fatti che avevano generato un conflitto interno alla cooperativa e che avrebbero giustificato il commissariamento, non era stata lei ad inviare formale comunicazione al ministero in tal senso con nota del 2 aprile 2019;
3. che l'argomento relativo alla sua posizione all'interno della cooperativa non era all'ordine del giorno dell'assemblea del 13 aprile 2019 ed era stato inserito illegittimamente. In particolare, l'ordine del giorno era stato modificato su richiesta di alcuni soci, ma la sua richiesta di conoscere chi fossero tali soci era rimasta insoddisfatta, così che non era stato possibile verificare se l'integrazione dell'ordine del giorno fosse avvenuta nel rispetto dell'art.30 dello statuto (richiesta da parte di un decimo dei soci);
4. che era destituito di fondamento l'addebito secondo il quale aveva impedito all'assemblea del 26 aprile 2019 di deliberare la questione relativa alla revoca del suo mandato di amministratore. Contestava la validità del deliberato adottato dall'assemblea in sua assenza e rivendicava la legittimità dell'esercizio dei poteri di presidente del consiglio di amministrazione successivo a tale data;
5. la regolarità della procedura seguita per la realizzazione di una struttura CDSER in Grottaglie, imputando, al contrario, al cda di avere provocato la revoca in autotutela del parere favorevole di compatibilità già rilasciato dalla regione, rilevando l'assenza di un valido titolo di disponibilità dell'immobile dove la struttura avrebbe dovuto avere sede;
6. la regolarità delle decisioni adottate con riferimento al rapporto professionale con la dr.ssa **Per_1** [...];
7. che l'esclusione era stata adottata in violazione della previsione dell'art.11 lett. e) e l) dello statuto.

Si costituì la cooperativa che resistette alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata.

Al termine della discussione orale tenutasi il 9 marzo 2021, il collegio arbitrale, con sentenza depositata il 13 marzo 2021, rigettò le domande e compensò per intero le spese di lite.

Le contestazioni mosse dalla cooperativa alla **Pt_1** e poste a base della delibera di esclusione si fondano sulle condotte di seguito esposte:

1. avere, di propria iniziativa – senza informare gli altri consiglieri di amministrazione – richiesto il 2 aprile 2019 il commissariamento della cooperativa, commissariamento poi effettivamente disposto;
2. avere convocato l'assemblea dei soci del 26 aprile 2019 ponendo all'ordine del giorno argomenti diversi da quelli indicati nella delibera del cda del 13 aprile 2019, tanto al fine di evitare che l'assemblea discutesse della revoca dal suo incarico di amministratore delegato con conseguente decadenza dalla carica. Condotta in contrasto con quella precedentemente tenuta dalla stessa [Pt_1] nel corso del cda del 13 aprile quando aveva richiesto che la revoca della carica, per la sua importanza, fosse inserita tra i primi argomenti da discutere;
3. omettere di trattare nel corso dell'assemblea dei soci del 26 aprile 2019 i punti deliberati dal cda del 13 aprile 2019, nonostante fosse stata in tal senso diffidata dal collegio sindacale. La [Pt_2], quando le era stato chiesto di mettere in discussione la revoca del suo mandato, aveva contrastato la volontà dell'assemblea, dichiarando chiusa l'assemblea e facendo portare via i registri delle presenze dei soci, in modo tale che l'assemblea non potesse proseguire;
4. avere nuovamente invocato il commissariamento della cooperativa il 2 maggio 2019 quale presidente del cda, pur essendo consapevole che l'assemblea del 26 aprile 2019 aveva revocato il suo incarico;
5. avere richiesto di presiedere l'assemblea dei soci in prima convocazione il 30 aprile 2019 per l'approvazione del bilancio, non essendo a tanto legittimata per essere stata revocata dalla carica;
6. avere ostacolato lo svolgimento dell'assemblea dei soci del 6 maggio 2019 in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio, impedendo anche alla presidente del collegio sindacale di prendere la parola, rifiutandosi di consegnare i documenti necessari per la discussione, abbandonando l'aula assieme ad alcuni soci con l'intento di proseguire con questa l'assemblea in altri locali;
7. avere curato l'iter amministrativo presso la [CP_3] per la realizzazione di una comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa (di seguito CDSER) nel Comune di Grottaglie. Al fine di ottenere il parere regionale di compatibilità, per il quale era necessario documentare un valido titolo di godimento dell'immobile nel quale allocare la struttura di nuova realizzazione, la [Pt_1] aveva rilasciato una falsa autocertificazione a sua firma con la quale aveva dichiarato di essere in possesso di un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ubicato in Grottaglie alla via Madonna di Pompei, di proprietà di [Parte_3] contratto in realtà mai sottoscritto. Accertati questi fatti, il consiglio di amministrazione in carica, era stato costretto a rinunciare al pa-

rere di compatibilità, denunciando i fatti alla regione. Ne era seguita la perdita dell'accreditamento regionale con grave danno economico e d'immagine per la cooperativa.

8. avere modificato la convenzione adottata con la socia dr.ssa **Persona_2**, medico psichiatra, eliminando l'incarico della dr.ssa di direttore scientifico – per il quale era previsto un compenso mensile di € 3.750,00 – e prevedendo un periodo di 15 giorni di riposo all'anno. Tanto nonostante il cda avesse approvato soltanto una modifica del compenso.

Con la sentenza impugnata il collegio arbitrale ha ritenuto fondate le contestazioni sub 3)-4)-6), premettendo che esse – incontestati i fatti storici - non erano state oggetto di specifica censura e rilevando in proposito che:

- a. la **Pt_1**, in disparte ogni valutazione sulla efficacia e/o validità della decisione di revocarle l'incarico, non aveva rispettato la volontà sovrana dell'assemblea, adottando comportamenti che non potevano *“non avere inciso sulla prosecuzione del rapporto societario, risultando, ad avviso del Collegio, senz'altro integrate violazioni di cui alle richiamate lett.e) ed i) dello Statuto”* (che prevedevano, rispettivamente, come causa di esclusione dalla società, da un lato, l'inosservanza dello statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, dall'altro, la condotta del socio che *“in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti dissidi in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli*);
- b. nonostante fosse stata informata della revoca dall'incarico di amministratore, la **Pt_1** aveva comunque preteso di presiedere l'assemblea del 6 maggio 2019 e, non riuscendo nel suo intento, aveva organizzato una sorta di assemblea 'alternativa' assieme ad uno sparuto numero di soci.

Avverso il lodo la **Pt_1** ha proposto appello fondato sui motivi di cui si dirà in seguito ed ha chiesto l'accoglimento delle richieste formulate al collegio arbitrale.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la **CP_2** che ha resistito alla impugnazione ed ha proposto appello incidentale chiedendo accertarsi il fondamento di tutte le contestazioni poste a base della delibera adottata dalla cooperativa, anche di quelle non ritenute fondate dal collegio arbitrale. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni le parti hanno rinnovato le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi. La corte, concessi termini ex art.190 cod.proc.civ. per il deposito di memorie conclusive, ha riservato la decisione.

Con il primo motivo l'appellante deduce: *“nullità del lodo ex art.829 cod.proc.civ. per contraddittorietà e per omessa pronuncia su parte delle domande di giudizio; illegittimità del lodo per errores in iudicando; violazione art.11*

lett.e) ed l) ed art.30 punto 9 dello Statuto; illegittimità del licenziamento; illegittimità di esclusione da socio; disparità di trattamento; violazione art.5 l.142/01; violazione art.2533 cod.civ.; violazione del contraddittorio procedimentale; contraddittorietà manifesta; carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento; violazione del diritto di difesa; errata presupposizione in fatto; violazione del contraddittorio. Violazione artt-31 e 34 dello Statuto, nonché dell'art.2371 cod.civ.". L'appellante assume la nullità del lodo per violazione dell'art.829 cod.proc.civ. e la sua illegittimità per violazione di legge ed *errores in procedendo*, osservando in particolare come gli arbitri siano caduti in contraddizione dichiarando per un verso legittima la convocazione dell'assemblea da parte della [...] **Pt_1** – convocazione nella quale figurava un unico punto all'ordine del giorno (*valutazione dello stato di crisi*) - senza considerare che tale assunto avrebbe dovuto far venir meno "il presupposto su cui si fondava la contestazione n.3, ovvero il seguente punto della contestazione: 'nonostante fosse stata espressamente diffidata dal collegio sindacale a redigere un ordine del giorno conforme al deliberato del consiglio di amministrazione del 13 aprile 2019, la dottoressa **Parte_1** ha omissa di trattare i punti deliberati da CDA'".

Il motivo è infondato. Nessuna contraddizione è dato rilevare nella decisione degli arbitri di escludere la fondatezza della contestazione relativa alla mancata integrazione dell'ordine del giorno nei sensi di cui alla delibera del consiglio di amministrazione del 13 aprile 2019 e di ritenere al contempo fondata la contestazione relativa al comportamento tenuto dalla **Pt_1** nel corso dell'assemblea del 26 aprile 2019, nel corso della quale l'appellante, dopo essersi rifiutata di inserire come ulteriore argomento di discussione la revoca del suo mandato – pur essendo stata in tal senso diffidata dal collegio sindacale – aveva dichiarato chiusa l'assemblea e portato via i registri delle presenze dei soci. Ed invero, quanto alla mancata integrazione dell'ordine del giorno, il collegio arbitrale ha ritenuto la legittimità della condotta dell'appellante in quanto, prima di provvedere alla integrazione richiesta, ai sensi della previsione statutaria, era necessario verificare la sussistenza dei presupposti interpellando in proposito il presidente del collegio sindacale. Ha ritenuto, al contrario, illegittima la condotta della **Pt_1** per essersi opposta alla discussione della questione relativa alla sua revoca nonostante la "*pacifica circostanza (non contestata dall'istante), per la quale, nel corso dell'assemblea del 26.04.2019, un cospicuo numero di soci aveva comunque manifestato alla Presidente la volontà di voler discutere la mozione di sfiducia nei suoi confronti*". Le decisioni sulle due diverse contestazioni non sono tra loro in contrasto, perché le ragioni poste a sostegno dell'una e dell'altra si muovono su piani diversi: l'integrazione dell'ordine del giorno avrebbe reso necessaria una verifica preliminare e non poteva essere diversamente adottata. La richiesta di trattazione della revoca dell'incarico con inserimento della questione tra gli argomenti in discussione non poteva essere rifiutata, provenendo detta richiesta da "*un cospicuo numero di soci*" [dal verbale dell'assemblea risulta che la decisione di proseguire l'assemblea, presieduta dalla vice presidente del consiglio di amministrazione e con

l'apertura della discussione sulla revoca dell'incarico alla **Pt_1** venne adottata all'unanimità dai 174 soci presenti (*"l'assemblea procede e delibera all'unanimità che ad assumere la presidenza sia la vice presidente del cda **Parte_4** e che si prosegua"*]). Osservano gli arbitri, nella valutazione della condotta censurata, che *"la Presidente aveva, nell'occorso, l'onere e l'obbligo di rispettare la volontà (sovrana) dell'assemblea, che è comunque proseguita, anche in sua assenza, trovando epilogo nella delibera di approvazione della mozione di sfiducia"*. Si rivela, quindi, priva di fondamento la censura dell'appellante secondo cui gli arbitri non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che *"la caducazione del secondo motivo di contestazione trascinava inevitabilmente anche il terzo motivo di contestazione"*. Al contrario, il collegio arbitrale si dimostra ben consapevole dei due diversi piani di valutazione, laddove osserva, criticamente, che a fronte di una esposizione articolata delle ragioni di opposizione al secondo motivo della delibera di esclusione, le ragioni di opposizione al terzo motivo erano limitate a valutarne la illegittimità in termini di mera conseguenza delle *"ragioni di cui al punto 1.2.2."* L'osservazione dell'appellante secondo cui *"la valutazione del collegio arbitrale è errata (...) ed errati sono i presupposti da cui la stessa muove"*, attiene al merito e, dunque, alla fase rescissoria alla quale non è dato accedere in assenza del presupposto (la contraddittorietà della decisione) che attiene alla fase rescindente. Allo stesso modo attengono al merito della decisione le considerazioni secondo cui:

- a. la **Pt_1** dichiarò chiusa l'assemblea prima ancora di trattare l'unico punto all'ordine del giorno a causa dei disordini seguiti alla *"accesa polemica tra i soci presenti, fomentata dai consiglieri oppositori della **Pt_1** che accusavano la Presidente di avere illegittimamente stralciato dall'ordine del giorno la mozione della propria sfiducia"*;
- b. *"gli arbitri non abbiano valutato con lo stesso metro di giudizio il comportamento della dr.ssa **Pt_1** rispetto a quello dei suoi oppositori"*;
- c. *"le effettive ragioni poste a fondamento della sfiducia della Presidente **Pt_1** non sono state mai chiarite"*, ciò che sarebbe *"sintomatico della strumentalità della mozione"*;
- d. l'assemblea non avrebbe potuto proseguire, avrebbe dovuto chiudersi e il verbale avrebbe dovuto essere sottoscritto dalla **Pt_1**, restando ai soci la facoltà di *"contestare la delibera nelle sedi opportune"*;
- e. *"la sfiducia è stata votata su motivi, letti in assemblea, di cui nessun socio aveva conoscenza"*;
- f. la condotta dell'appellante nel corso dell'assemblea era stata conforme alle previsioni statutarie ed a quelle di cui all'art.2371 cod.civ., secondo cui *"il presidente è responsabile del funzionamento dell'Assemblea, verifica le regolarità della costituzione, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, dando conto nel verbale degli esiti di tali accertamenti"*;

g. il verbale dell'assemblea presenterebbe “*rilevanti profili di nullità ed inefficacia*” (mancanza di firma del presidente, mancata approvazione della delibera da parte dei soci, mancato deposito della delibera in camera di commercio).

In ordine al rigetto della opposizione con riferimento al quarto e sesto motivo posti a base della esclusione della appellante, si deduce la illegittimità e nullità del lodo, in quanto, nel momento in cui la [...] **Pt_1** – il 2 maggio 2019 – sottoscrisse, come presidente del consiglio di amministrazione, la nota con la quale chiedeva il commissariamento della cooperativa, non aveva notizia della delibera di revoca adottata dall'assemblea del 26 aprile precedente, delibera della quale ebbe comunicazione ufficiale dalla presidente del collegio sindacale il 6 maggio 2019. Il collegio arbitrale, pur avendo dato atto di tale circostanza, contraddittoriamente, ha poi ritenuto fondata la contestazione.

Rileva la corte come la lettura attenta del lodo escluda qualsiasi contraddizione nel percorso argomentativo che ha portato al rigetto della opposizione. Ed invero, gli arbitri danno atto che la **Pt_1** aveva conoscenza certa del deliberato dell'assemblea sin dal 30 aprile 2019, quando, nel corso della assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, i componenti del collegio sindacale fecero presente alla **Pt_2** ^L che non aveva titolo a presiedere l'assemblea dal momento che era cessata dalla carica. Per quanto risulta dal verbale dell'assemblea richiamato nel lodo – verbale che non è stato disconosciuto, né contestato – l'appellante in quella occasione prese atto della decisione a lei sfavorevole, pur affermando di non ritenerla validamente assunta. Tale posizione, tuttavia, non la legittimava a non prestare ossequio alla decisione che avrebbe potuto – come in effetti ha fatto – impugnare, ma che era tenuta a rispettare fino a quando non ne fosse stata riconosciuta la invalidità e l'inefficacia. Anche in questo caso, non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità, non si dà luogo alla fase rescissoria, con la valutazione delle censure nel merito della decisione appellata.

Avuto riguardo alle censure che colpiscono il lodo nella parte in cui ha accolto la domanda della [...] **Pt_1**, rileva la corte come vi sia una evidente carenza di interesse alla impugnazione, considerato che la pronuncia degli arbitri su tali motivi di opposizione ha dato atto del fondamento delle pretese fatte valere dalla appellante.

Con la comparsa di costituzione la cooperativa ha proposto appello incidentale chiedendo la conferma del provvedimento di esclusione della **Pt_1** con riferimento a tutte le circostanze di fatto sulle quali era originariamente fondato, con rigetto, quindi, *in toto* della domanda rivolta al collegio arbitrale.

L'appello è inammissibile per difetto di interesse. La cooperativa, per effetto del rigetto della domanda proposta dalla **Pt_1**, non può dirsi soccombente neanche limitatamente alle ragioni di opposizione che sono state accolte, atteso che, in ogni caso, la domanda non ha trovato accoglimento e non vi è al-

cun interesse concreto della cooperativa a vedere riconosciuto fondato il provvedimento di revoca nella sua integrità, atteso che, comunque, detto provvedimento ha conservato la sua piena efficacia. L'appello potrebbe essere inteso come appello incidentale condizionato all'accoglimento delle ragioni di appello principale, accoglimento che avrebbe comportato il riconoscimento della piena legittimità dell'operato della **Pt_1** e che avrebbe legittimato la cooperativa a chiedere un riesame della pronuncia arbitrale nella sua interezza. Anche in questo caso il rigetto dell'appello principale consente di trascurare l'esame delle ragioni di appello incidentale.

Le spese del grado seguono la soccombenza alla luce dell'esito complessivo del giudizio e vanno liquidate come da dispositivo.

Si dà atto che, per effetto del rigetto delle impugnazioni, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

p.q.m

la corte,

rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e condanna **Parte_1** al pagamento delle spese processuali in favore di **Controparte_4**, spese che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.

Dà atto che, per effetto del rigetto delle impugnazioni, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

Lecce, 5 novembre 2025.

Il presidente est.